

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 29.04.2008

Oggetto: Modifica- integrazione regolamento di organizzazione degli uffici e servizi (disciplina per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- CHE l'art. 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), così recita:
"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- CHE l'art. 3, comma 56, della medesima legge stabilisce che "con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato D.Lgs. n. 267/2000 sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.
Con il medesimo regolamento è fissato il costo massimo della spesa annua per incarichi e consulenze.
L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale";
- CHE l'art. 3, comma 57, della Legge finanziaria per l'anno 2008, infine, stabilisce che "le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione";

TUTTO CIÒ premesso e considerato;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.04.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 2008 – 2010. Art. 3, comma 54 e seguenti della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008)";

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 12.06.2001 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2003, n. 116 del 27.05.2004 e n. 5 del 11.01.2007, entrambe esecutive ai sensi di legge;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di modificare, pertanto, il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali ad fine di poter dar corso agli eventuali incarichi esterni, in tempi quanto più rapidi possibili,

supportati dalla disciplina di dettaglio in esecuzione al soprarichiamato articolo 3, comma 56, della Legge Finanziaria 2008;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, **l'allegato sub A)** – nuovo articolo **38 bis** a parziale modifica e integrazione del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Zevio.
2. **DI DARE ATTO** che per l'entrata in vigore del nuovo art. 38 bis a parziale modifica e integrazione del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Zevio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del vigente Statuto comunale (duplice pubblicazione: la prima per 15 giorni dopo l'adozione che li approva, la seconda dopo la scadenza dei 15 giorni di cui sopra e per ulteriori 15 giorni) in quanto le stesse sono esplicitamente dettate solo per i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento (compreso il nuovo testo dell'art. 38 bis) immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, data la somma urgenza di affidare alcuni incarichi indicati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.04.2008, avente ad oggetto: "Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 2008 – 2010. Art. 3, comma 54 e seguenti della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008)".
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai Rappresentanti delle R.S.U. pur prendendo atto che trattasi di materia di mera informazione in quanto non attinente direttamente alla gestione delle risorse umane dell'Ente, nonché alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Veneto, non appena esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 244/2007.
5. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATO SUB A)

ARTICOLO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.

ART. 38 BIS

CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, O DI CONSULENZA.

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.

Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali: a) collaborazioni coordinate e continuative; b) lavoro autonomo di tipo occasionale o di tipo professionale.

In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'ente può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera B) del D.Lgs. n. 267/2000.

2. I Funzionari Dirigenti/Capi Settore possono affidare incarichi professionali esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza, soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
- d) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate col P.E.G.

Gli incarichi de quibus, potranno essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale o specialistica, o vecchio ordinamento).

Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nel 7% della spesa prevista per il personale nel Bilancio di Previsione afferente l'anno di riferimento, intervento 1° "Personale";

3. Gli incarichi possono avere per oggetto attività professionale autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa al fine di

collaborazione, studio o ricerca, ovvero consulenza, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano qui di seguito:

- a) le attività di consulenza ai fini di manifestazione di pareri legali, escluso l'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
- b) le attività di consulenza e collaborazione amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- c) le attività di consulenza e collaborazione informatica ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
- d) attività di consulenza e di assistenza in materia di attività produttive;
- e) prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni nei limiti di quanto disposto al precedente comma 1, come ad esempio rielaborazione di atti normativi, regolamenti, ecc...;
- f) ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali.

Non rientrano nella disciplina della presente norma, a titolo puramente esemplificativo:

- 1) le perizie giurate di stima sul valore degli immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- 2) le attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere;
- 3) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione.

4. I Funzionari Dirigenti/capi settore non possono conferire incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti:

- a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;
- b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
- d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l'amministrazione e non siano ancora trascorse due intere annualità.

Sono, altresì, incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:

- a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale;
- b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;
- c) dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune collocati in aspettativa;
- d) società, anche di fatto, nelle quali l'incaricato partecipi in qualsiasi forma finanziaria, societaria di lavoro e/o commistione di interesse;
- e) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

5. Gli incarichi professionali e le consulenze di cui al presente disciplinare sono conferiti dai Funzionari Dirigenti/Capi del Settore competente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione motivata che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte pervenute, a seguito di avviso pubblico, in relazione ai criteri qui di seguito indicati, fermo restando i requisiti minimi quali ad esempio la comprovata specializzazione universitaria:

- a) aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile (per es. numero di incarichi analoghi);
- b) il volume economico (fatturato) dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti a favore di amministratori locali, o in subordine a favore di amministrazioni pubbliche in generale, o per il settore privato;
- c) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente;
- d) non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- e) il compenso richiesto.

Il Funzionario Dirigente/Capo settore terrà conto tuttavia, di un principio di rotazione dei professionisti evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi.

Gli incarichi, fatto salvo quanto specificato in proseguito, dovranno essere conferiti mediante procedura selettiva previo pubblico avviso che dovrà indicare:

- l'oggetto specifico, il luogo di svolgimento e l'eventuale durata della prestazione richiesta o tempo massimo entro il quale essa deve essere resa;
- i titoli, i requisiti professionali e di esperienza richiesti;
- la natura del rapporto che si intende instaurare e tipo di coordinamento voluto;
- il corrispettivo finanziabile, periodicità di pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- le modalità ed i termini per la presentazione della manifestazione di interesse e relative offerte nonché i criteri e le modalità della loro comparazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- l'eventuale possibilità di sospendere la prestazione;

- la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori mezzi di pubblicità, ove ravvisato adeguato alla ricerca in atto.

La procedura selettiva potrà non essere effettuata e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente da parte del Funzionario Dirigente nei seguenti casi:

- a) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale, specialistica, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto essendo strettamente connessa alla capacità ed abilità di un determinato soggetto;
- b) attività di docenza, formativa o di conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto dotato di idoneo specifico curriculum e competenza specialistica in materia;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale, già conferito con procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo.

Inoltre la procedura selettiva potrà non essere effettuata e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente da parte del Funzionario Dirigente nel caso in cui il compenso da corrispondere per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza non sia superiore ad € 20.000,00 al netto degli oneri riflessi.

Nell'atto dell'affidamento dell'incarico il Funzionario Dirigente indicherà le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.

In tutti i casi il Funzionario Dirigente/Capo settore è tenuto a garantire adeguata informazione tramite un avviso da pubblicarsi sul sito internet comunale in relazione al presunto importo dell'incarico.

Detto avviso deve sommariamente precisare:

- a) nominativo del consulente;
- b) oggetto dell'incarico;
- c) durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- d) compenso.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Funzionario Dirigente/Capo settore del settore preposto.

Resta fermo l'obbligo di comunicare semestralmente gli incarichi conferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'Anagrafe delle Prestazioni istituita dall'art. 24 della Legge n. 412/1991.

Inoltre gli atti di conferimento degli incarichi per i quali è previsto un compenso superiore ad € 5.000,00 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti, Sezione Regionale Veneto per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

6. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

Gli incarichi devono essere disciplinati da apposite disciplinari/contratti. I disciplinari/contratti devono contenere, in particolare, le indicazioni circa la durata del rapporto (temine di inizio e conclusione) con divieto di rinnovo tacito;

- l'oggetto dell'attività prestata;
- il compenso e le modalità di pagamento;
- le penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- le condizioni di risoluzione anticipata;
- l'elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la residenza comunale;
- l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

Nessun rapporto di incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il disciplinare/contratto, e in particolare, se non è ancora stato pubblicato sul sito del comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

7. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare riferimento alla vigente tariffa professionale o comunque, in difetto, ai correnti prezzi di mercato, con applicazione della riduzione del minimo di tariffa nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

8. Verrà istituito presso la Segreteria Generale dell'Ente un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi pattuiti e l'oggetto dell'incarico.

A tal fine i Funzionari Dirigenti/Capi settore sono tenuti a comunicare al Segretario Generale il provvedimento di conferimento dell'incarico entro 10 giorni dalla loro adozione.

9. Eventuali disposizioni contenute in altri articoli del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi sono da intendersi abrogate da quelle contenute nel presente articolo.